



## Raccolta della giurisprudenza

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA  
DELL'UNIONE EUROPEA (Prima Sezione)  
22 settembre 2015

Causa F-82/14

**Roberto Gioria**  
**contro**  
**Commissione europea**

«Funzione pubblica — Concorsi generali — Concorso EPSO/AST/126/12 — Vincolo di parentela tra un membro della commissione giudicatrice e un candidato — Conflitto di interessi — Articolo 27 dello Statuto — Assunzione di funzionari dotati delle più alte qualità di integrità — Decisione di escludere il candidato dal concorso»

**Oggetto:** Ricorso proposto ai sensi dell'articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA ai sensi del suo articolo 106 bis, con il quale il sig. Gioria chiede, da un lato, l'annullamento della decisione del 15 maggio 2014 con cui la commissione giudicatrice del concorso generale EPSO/AST/126/12 (in prosieguo: la «commissione giudicatrice») ha confermato la sua esclusione da tale concorso e, dall'altro, il risarcimento del danno morale che egli ritiene di aver subito.

**Decisione:** Il ricorso è respinto. Il sig. Gioria sopporta la metà delle proprie spese. La Commissione europea sopporta le proprie spese ed è condannata a farsi carico della metà delle spese sostenute dal sig. Gioria.

### Massime

*1. Funzionari — Assunzione — Concorso — Candidato — Omessa informazione del vincolo di parentela con un membro della commissione giudicatrice — Violazione del requisito dell'integrità — Esclusione del candidato — Violazione dell'obbligo di astensione di un membro della commissione giudicatrice in presenza di un vincolo di parentela con un candidato — Irrilevanza (Statuto dei funzionari, art. 11 bis e 27)*

*2. Funzionari — Concorso — Commissione giudicatrice — Rispetto dei principi della parità di trattamento e di obiettività — Irregolarità idonee a pregiudicare l'obiettivo dell'articolo 27 dello Statuto — Conseguenze (Statuto dei funzionari, art. 27)*

*3. Ricorsi dei funzionari — Ricorso per risarcimento danni — Autonomia rispetto al ricorso di annullamento — Ricevibilità nonostante la mancanza di un procedimento precontenzioso conforme allo Statuto — Presupposto — Domanda di risarcimento danni connessa ad una domanda di annullamento (Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)*

1. Il solo fatto che, in violazione degli obblighi che gli sono imposti dall'articolo 11 bis dello Statuto, un membro della commissione giudicatrice che ha un vincolo di parentela con un candidato abbia omesso di informare i suoi omologhi, appartenenti alla commissione giudicatrice di un concorso al quale partecipava il candidato parente, non può esonerare quest'ultimo, quale candidato a funzioni la cui assunzione richiede, conformemente all'articolo 27 dello Statuto, la dimostrazione delle più alte qualità di integrità, dalla propria responsabilità per non aver in prima persona ritenuto utile informare l'Ufficio europeo di selezione del personale e/o la commissione giudicatrice del suo vincolo di parentela con un membro della commissione giudicatrice, dato che una simile iniziativa è il minimo che ci si possa attendere da un candidato che aspira a essere assunto in qualità di funzionario dell'Unione europea, tanto più in un contesto in cui il suddetto Ufficio aveva ripetutamente richiamato l'attenzione dei candidati sul divieto di entrare in contatto con uno dei membri della commissione giudicatrice.

Di conseguenza, nell'ambito del suo ampio potere discrezionale, una commissione giudicatrice, chiamata a redigere l'elenco di idoneità conformemente all'articolo 30 dello Statuto, può legittimamente considerare che un candidato, a causa del suo vincolo di parentela con un membro della commissione giudicatrice, sia pure di un settore vicino, si ritrovi all'insaputa della commissione giudicatrice in una situazione privilegiata rispetto agli altri candidati al concorso generale, e che tale situazione rischi di pregiudicare il requisito essenziale di ogni concorso, ossia la garanzia del trattamento paritario di tutti i candidati.

(v. punti 36 e 53)

2. Il principio della parità di trattamento costituisce un principio fondamentale del diritto dell'Unione che si applica, tra l'altro, nel settore dei concorsi e sul cui rispetto la commissione giudicatrice di un concorso deve rigorosamente vigilare durante lo svolgimento del medesimo. La commissione giudicatrice di un concorso ha dunque l'obbligo di garantire che le sue valutazioni su tutti i candidati esaminati siano effettuate in condizioni di uguaglianza e di obiettività, e i criteri di valutazione devono essere uniformi e applicati in modo coerente a tutti i candidati.

Infatti, qualsiasi circostanza o situazione che possa turbare il rispetto delle garanzie fondamentali della parità di trattamento dei candidati e dell'obiettività della scelta operata tra i medesimi rischia di pregiudicare l'obiettivo che l'articolo 27 dello Statuto assegna a ogni procedimento di assunzione, vale a dire di «assicurare all'istituzione la collaborazione di funzionari dotati delle più alte qualità di competenza, efficienza e integrità».

A tale riguardo, la commissione giudicatrice di un concorso dispone di un ampio potere discrezionale in presenza di irregolarità che possano pregiudicare tale obiettivo.

Di conseguenza, qualora l'esistenza di un vincolo di parentela sia scoperta in un momento in cui le prove di selezione sono già avvenute, una commissione giudicatrice non dispone di mezzi diversi dall'esclusione da un concorso generale del candidato interessato per garantire che il concorso possa continuare a svolgersi nella rigorosa osservanza delle condizioni di uguaglianza necessarie per soddisfare l'obiettivo dell'articolo 27 dello Statuto.

(v. punti 50-52 e 54)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: sentenze del 17 gennaio 2001, Gerochristos/Commissione, T-189/99, EU:T:2001:12, punto 25; del 20 gennaio 2004, Briganti/Commissione, T-195/02, EU:T:2004:10, punto 31; del 5 aprile 2005, Christensen/Commissione, T-336/02, EU:T:2005:115, punto 43, e del 13 settembre 2005, Pantoulis/Commissione, T-290/03, EU:T:2005:316, punto 90

Tribunale della funzione pubblica: sentenze del 29 settembre 2009, Aparicio e a./Commissione, F-20/08, F-34/08 e F-75/08, EU:F:2009:132, punto 77, e del 12 febbraio 2014, De Mendoza Asensi/Commissione, F-127/11, EU:F:2014:14, punto 43

3. Mentre un ricorso per risarcimento danni è ricevibile anche in assenza di previa domanda rivolta in tal senso all'amministrazione qualora esista un collegamento diretto tra tale ricorso e il ricorso di annullamento, lo stesso non vale quando il danno lamentato risulti da atti illeciti o omissioni dell'amministrazione. In quest'ultimo caso, qualora il danno lamentato non derivi dall'atto di cui si chiede l'annullamento, ma da prospettati atti illeciti e omissioni, il procedimento precontenzioso deve necessariamente avere inizio con un'intimazione di risarcire il danno rivolta all'amministrazione.

Così, una domanda risarcitoria presentata sulla base di un risarcimento del danno che un candidato avrebbe subito a seguito di un'ingiusta esclusione da un concorso per motivi che non sarebbero previsti da alcuna normativa, in altri termini a seguito di un comportamento illegittimo della commissione giudicatrice, danno la cui origine diretta non sarebbe riconducibile alla decisione impugnata, è irricevibile nel caso in cui non sia stata presentata alcuna domanda ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto prima del ricorso giurisdizionale per il risarcimento di un simile danno.

Tuttavia, qualora il danno morale trovi origine proprio nell'adozione della decisione impugnata, adottata per garantire che un concorso si svolga nel rispetto rigoroso delle condizioni di uguaglianza necessarie per soddisfare l'obiettivo dell'articolo 27 dello Statuto, e la domanda di annullamento sia stata respinta senza che sia stato accertato alcun comportamento illegittimo, occorre, in via consequenziale, respingere la domanda risarcitoria.

(v. punti 74, 76 e 77)

Riferimento:

Corte: sentenza del 27 giugno 1989, Giordani/Commissione, 200/87, EU:C:1989:259, punto 22

Tribunale di primo grado: sentenza dell'11 maggio 2005, de Stefano/Commissione, T-25/03, EU:T:2005:168, punto 78

Tribunale della funzione pubblica: sentenza del 24 aprile 2013, Demeneix/Commissione, F-96/12, EU:F:2013:52, punto 87